



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 4

**“PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE -
VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE
RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE
SCOLASTICA”**

Pesaro, lì 05/12/2025

- ALLA DITTA IN INDIRIZZO -

Trasmissione portale MEPA

OGGETTO Lettera d'invito a presentare propria migliore offerta per l'affidamento dell'appalto dei lavori principali all'intervento "MIT 02085.24.PU - D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 - ANNUALITÀ 2025. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE SS.PP NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE V1-V2-V3-V4 (CUP B77H24001970001). ”

Esente tassa ANAC

La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio SERVIZIO 4 “PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA”(nel prosieguo anche Provincia) avanza **la presente richiesta di preventivo per l'affidamento dei lavori principali del progetto “MIT 02085.24.PU - D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 - ANNUALITÀ 2025. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE SS.PP NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE V1-V2-V3-V4 (CUP B77H24001970001). ”**

L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 ovvero mediante “Affidamento diretto” nel rispetto dei principi e delle norme di cui al D.Lgs. n.36/2023 e per la parte ancora in vigore del D.Lgs. n.50/2016 e del D.P.R. n.207/2010.

L'affidamento e l'esecuzione del presente appalto garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, tempestività, economicità, legalità, trasparenza, concorrenza, di buona fede e tutela dell'affidamento indicati nel D.Lgs. n. 36/2023 e degli ulteriori principi che regolano l'attività amministrativa previsti dalle normative vigenti in materia.

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto

Il progetto riguarderà **“MIT 02085.24.PU - D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 - ANNUALITÀ 2025. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE SS.PP NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE V1-V2-V3-V4 (CUP B77H24001970001). ”** secondo quanto previsto dal progetto esecutivo che si allega.

Le lavorazioni potranno essere eseguite anche a diverse riprese.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.

Formano parte integrante del presente appalto i documenti di progetto esecutivo.

Codice CPV e tipologia dei lavori

I lavori hanno come CPV il n **45233221-4 Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale**

che comprende tutte le lavorazioni descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il CCNL di riferimento è EDILIZIA E INDUSTRIA - vedasi apposito capitolo sottostante per CCNL e equivalenza delle tutele (F012 – F015- F018 equivalenza ex legis)

Categorie delle lavorazioni

Le lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) al D.P.R. n. 207/2010, appartengono alle seguenti categorie:

TABELLA A: Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori					
n.	Declaratoria	Categoria		Euro	Incidenza %
1	strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,	Prevalente	OS10	€ 55.312,50	100 %

L'importo della manodopera è pari a € 4.425,00 Gli oneri della sicurezza aggiuntiva (non soggetti a ribasso) sono pari a € 300,00

Il costo della manodopera, pur non essendo soggetto a ribasso è incluso nell'importo dei lavori su cui calcolare il ribasso d'asta (cfr TAR Toscana sez IV 29 gennaio 2024n. 120, TAR Sicilia, Palermo sez. III 19 dicembre 2023 n. 3787, Tar Lecce sentenza 434 del 19/03/2025, delibera ANAC n. 528/2023 e parere espresso MIT), è pari ad € 4.425,00 ed è indicato ai sensi dell'art. 29, ALLEGATO I.7 del D.Lgs. n.36/2023.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il corrispettivo o importo contrattuale sarà costituito dalla somma dell'importo dei lavori (incluso il costo della manodopera) al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'importo dei costi della sicurezza sarà liquidato secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Il **corrispettivo o importo contrattuale** sarà costituito dalla somma dell'importo dei lavori (incluso il costo della manodopera) al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'importo dei costi della sicurezza sarà liquidato secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

In definitiva il ribasso offerto dall'operatore economico, fermo restando la verifica di congruenza dei costi della manodopera, sarà applicato sull'importo di € 55.012,50

I costi della manodopera seppur quantificati ed indicati separatamente negli atti di gara non sono soggetti al ribasso ma costituiscono una componente dell'importo posto a base di gara. In ragione della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 concernente una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss mm ii. Resta ferma la possibilità riconosciuta in capo all'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, in ogni caso eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica.

Luogo di esecuzione

Tratti delle strada provinciali di territori V1-V2-V3-V4

Forma dell'appalto

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 allegato I.7) del D.Lgs. n.36/2023.

Prescrizioni per l'esecuzione – CAM STRADE

L'intervento dovrà rispettare tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche stabilite dal RUP.

Si precisa che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024, "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024."

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui al punto precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di carattere generale (da dichiarare nel ESPD/DGUE)

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art.94-95-96-97-98 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'ulteriore normativa vigente in materia quale art. 27 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e smi.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 262/2023.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Provincia si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.100 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023 (da dichiarare nel ESPD/DGUE)

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti ai sensi dell'art.47, comma 3, del D.L. N.77/2021 convertito in L. n.108/2021 (da dichiarare nel ESPD/DGUE)

Requisiti ai sensi dell'art.47, comma 4, del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021 (da dichiarare nel ESPD/DGUE)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'operatore economico deve:

- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

Requisiti di qualificazione di cui all'art.84 del D.Lgs. n.50/2016 smi (da dichiarare nel ESPD/DGUE)

I concorrenti devono dimostrare di avere adeguata capacità tecniche per n importo almeno pari a quello del presente appalto nella seguente categoria:

Categoria	Importo	
OS10	55.312,50	SOA o dichiarazione possesso dei requisiti EX art. 28 DPR 34/2000 con documentazione di comprova a corredo

Il requisito è comprovato mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Il concorrente deve dichiarare allegando documentazione a comprova di quanto dichiarato.

Art 28 DP 34/2000

“1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.”

ESECUZIONE DELL'APPALTO

Cessione e subappalto

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, dovrà eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, l'aggiudicatario non potrà cedere il contratto, non potrà affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è disciplinato dall'art.119 comma 4 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023 nonché dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si evidenzia che:

- il concorrente, pena la mancata autorizzazione al subappalto, dovrà indicare in maniera dettagliata nella parte II sezione D del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la quota percentuale.

- l'affidatario del subappalto dovrà rispettare le condizioni di cui all'art.119, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi ad eccezione dei casi indicati all'art.117, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023;
- la Stazione Appaltante corrisponderà all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, nei casi previsti dall'art.117, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023.

Termini di esecuzione e penali

Il termine di esecuzione dei lavori è di **120 giorni** naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale. Per ogni ulteriore informazione su penali, casi particolari di penalizzazione e deprezzamenti nonché su premi di accelerazione si rinvia agli artt. del Capitolato speciale d'appalto.

Requisiti particolari di esecuzione

Per l'esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all'art.113 del D.Lgs. n.36/2023. E ogni altro previsto dal CSA.

Disciplina sul lavoro

L'affidatario applica al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art.102, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023).

CCNL APPLICABILE

Disciplina sul lavoro e CCNL applicabile alle categorie di lavorazioni

Ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 bis del D.Lgs. 36/2023 e ss mm ii ed in conformità all'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al presente affidamento, identificato con il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è:

- F012 – *Imprese edili ed affini e delle Cooperative,*

Nei limiti di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 all'Allegato I.01, si presume l'equivalenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al successivo comma 2 dell'art. 4, ossia classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES come segue:

- F012 – *Imprese edili ed affini e delle Cooperative,*

- F015 – *Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini,*

- F018 – *Addetti delle piccole e medie industrie edili e affini.*

L'operatore economico dovrà dichiarare se:

1. intende applicare al proprio personale ***il medesimo contratto collettivo indicato dalla Stazione appaltante*** ovvero il CCNL identificato con il codice alfanumerico **F012**, in questo caso dovrà impegnarsi ad applicare tale CCNL, per tutta la durata dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs 36/2023 e ss mm ii. Tale dichiarazione dovrà essere resa all'interno del modello predisposto, denominato "Allegato 1 – Dichiarazioni integrative al DGUE". In questo caso NON dovrà presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL, di cui all'art. 11 comma 4 del D. Lgs 36/2023 e ss mm ii. **TALE PREVISIONE SI APPLICA ANCHE IN CASO DI CCNL IDENTIFICATI CON IL CODICE**

ALFANUMERICO F015 O F018, IN VIRTU' DELLA "PRESUNZIONE DELLA EQUIVALENZA" EX LEGE

OPPURE

2. intende applicare al proprio personale **un differente contratto collettivo rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante**, in questo caso dovrà dichiarare che:

- il contratto applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele, rispetto quello individuato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.lgs 36/2023 e ss mm ii.
- impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la sua durata, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs 36/2023 e ss mm ii.

Entrambe le dichiarazioni dovranno essere rese all'interno del modello predisposto, denominato "Allegato 1 – Dichiarazioni integrative al DGUE".

Inoltre, l'operatore economico dovrà presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL che intende applicare all'appalto, rispetto a quelle offerte dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs 36/2023 e ss mm ii, secondo il modello predisposto denominato "Allegato Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL".

La valutazione di equivalenza verrà effettuata dal RUP, secondo quanto disposto dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice, allegato introdotto ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 209/2024. **TALE PREVISIONE NON SI APPLICA IN CASO DI CCNL IDENTIFICATI CON IL CODICE ALFANUMERICO F015 O F018, IN VIRTU' DELLA "PRESUNZIONE DI EQUIVALENZA" EX LEGE.**

Dichiarazione di equivalenza delle TUTELE

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto "**7.4.1 Disciplina sul lavoro e CCNL applicabile alle categorie di lavorazioni**" della presente lettera d'invito, rende la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello di cui all'**Allegato "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL"**, con le quali dichiara l'equivalenza delle tutele normative fra il CCNL che si intende applicare all'appalto e il CCNL individuato nella presente lettera d'invito. Tale modello dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale.

Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

10) Piani di sicurezza

L'aggiornamento del piano operativo di sicurezza è a carico dell'aggiudicatario.

11) Normativa regionale

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato a quanto stabilito nella legge regionale n. 33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

Si fa presente che la legge regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche obbliga tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio. L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Revisione dei prezzi

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera di cui all'art. 60 comma 2 lett. a).

Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 – così come sostituito dall'art. 23 del D. Lgs 209/2024 – continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni di cui all'art. 60 comma 3 lett. a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, così come specificato dall'art. 16 dell'Allegato II.2bis *“Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”*.

Modifiche al contratto in fase di esecuzione – applicazione del quinto d'obbligo

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art.120, comma 9, D.Lgs. n.36/2023).

Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 dell'Allegato II.18 al Codice, in tema di varianti.

PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Quale requisito di partecipazione di ordine generale, i concorrenti dovranno essere IN POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, valevole per i soggetti di cui all'art. 27 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e smi che operano nei cantieri di cui all'art. 89 comma 1 lett. a), ossia “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' ALLEGATO X” del Decreto stesso, ad eccezione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2024, così come previsto dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 il cui rilascio deve avvenire in conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 221 del 20.09.2024, recante “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, di cui al comma 3 dell'art. 27 del D. Lgs 81/2008 e smi, nonché della Circolare esplicativa n. 4 del 23.09.2024.

L'operatore economico, dovrà dichiararne il possesso all'interno dell'Allegato 1 “Dichiarazioni integrative al DGUE” e DOVRÀ ALLEGARE COPIA DELLA STESSA PATENTE.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In questo caso, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso di tale requisito all'interno dell'Allegato 1 “Dichiarazioni integrative al DGUE” e dovrà ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE.

Ove non in possesso di documento equivalente, le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024. In questo caso, l'operatore economico dovrà:

OPPURE

- nel caso sia già in possesso della PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, dovrà dichiararne il possesso sia all'interno dell'Allegato 1 "Dichiarazioni integrative al DGUE" e DOVRÀ ALLEGARE COPIA DELLA PATENTE STESSA.

Nelle more del rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 7 del DM n. 132/2024 è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Si specifica che in base a quanto disposto dall'art. 27 comma 10 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Si specifica altresì che, in base a quanto stabilito dall'art. 27 comma 11 del D. lgs 81/2008 e s.m.i., in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 del medesimo articolo, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) è esclusa la partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi, oltre ad essere prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% del valore dei lavori affidati, e comunque non inferiore ad € 6.000,00.

Non sono tenuti al possesso della patente, i soggetti di cui all'art. 27 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 27 del D. lgs 81/2008 e s.m.i.

Il mancato possesso di tale requisito di qualificazione, è causa di esclusione automatica, ai sensi dell'art. 27 comma 11 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti trovano applicazione anche in caso di subappalto e in caso di subaffidamento, così come previsto dall'art. 90 comma 9 lett. b-bis) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art.3 e dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino

Secondo quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino" sottoscritto in data 10/03/2020 dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino, si rende noto, stralciando letteralmente il testo del paragrafo 7.1, quanto segue:

"7.1. Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri relativi ad appalti e a concessioni di lavori pubblici

7.1.1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di contesto per garantire l'adeguata organizzazione del lavoro e la competitività del sistema produttivo, le stazioni appaltanti firmatarie si impegnano al rispetto dei commi 7 e 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod., procedendo alla stima dei costi dei lavori da porre a base d'asta, attraverso l'utilizzo del prezzario regionale vigente al momento della verifica del progetto di cui all'art. 26, comma 4.

7.1.2. le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, nei bandi di gara o nelle lettere-invito e nei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, clausole aventi i seguenti contenuti da applicare anche alle aziende sub-

appaltatrici:

a) nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto di lavori, l'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende riferiti al settore merceologico attinente ai lavori affidati in appalto, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

b) l'impresa appaltatrice è obbligata altresì ad applicare i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci;

c) nel caso di appalti ricadenti all'interno delle opere edili, l'impresa/e affidataria/e o esecutrice/i delle opere oggetto dell'appalto o della concessione:

1) nel rispetto e nei limiti della normativa in vigore, in particolar modo ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 8/2005, ha l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso la Cassa Edile/Edilcassa provinciale o regionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e regolarmente operante nella Provincia di Pesaro Urbino o nella Regione Marche.

L'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'art.30 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, riguarda sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.

2) ha l'obbligo di tenere il settimanale di cantiere di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011 ed in conformità con il disposto della L.R. 33/2008 di trasmettere mensilmente alla Cassa Edile/Edilcassa, per il tramite del referente di cantiere, le informazioni contenute nello stesso relativamente alle imprese operanti nei cantieri, ai nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali - comprensivi dei titolari di partita IVA senza dipendenti, (come definito nelle "Terze Linee guida antimafia" approvate il 23/03/2018 dal Comitato di Coordinamento di cui all' articolo 203, comma, 1 del D.Lgs. n. 50/2016) nei confronti dei quali la Stazione Appaltante dovrà prestare la massima attenzione ai fini della verifica del loro ruolo e del tipo del loro coinvolgimento nell'appalto;

La predetta documentazione potrà essere messa a disposizione, ove richiesto, della Prefettura ai fini dei soli controlli finalizzati all'accertamento di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;

3) l'inottemperanza degli obblighi normativi, retributivi e contributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata anche previa segnalazione dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalla Cassa Edile/Edilcassa o dall'ASUR Marche, costituisce inadempienza contrattuale.

Fatte salve le procedure espletate d'ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine di 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà a trattenere un importo di almeno il 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Le somme accantonate sono costituite a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il responsabile del procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.

4) In caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'ente appaltante si riserva di risolvere il contratto di appalto.

5) Il direttore dei lavori, redigendo apposito verbale, provvede, con frequente cadenza, all'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L'appaltatore/concessionario si assicura costantemente che le maestranze dei subappaltatori, all'atto dell'accesso al cantiere siano iscritte alla Cassa edile territorialmente competente e munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente. In caso di subappalto la tessera di riconoscimento deve anche indicare la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso. Il direttore dei lavori provvede, altresì, all'attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della legge della Regione Marche n° 33 del 18 novembre 2008;

6) al fine di agevolare la circolarità delle informazioni di carattere generale dei cantieri edili attivi sul territorio le

stazioni appaltanti invieranno specifica comunicazione a Prefettura, ASUR, ITL dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Le predette informazioni potranno consentire alla Prefettura di esercitare, eventualmente, l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, attraverso l'accesso e l'accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, a sensi dell'art. 93 del Codice Antimafia;

7) L'appaltatore/subappaltatore/concessionario si impegna a conservare in cantiere, o comunque presso il sito ove il lavoro si svolge, e tenere a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, unitamente alla ricevuta, sottoscritta da ciascun lavoratore, di avvenuta consegna ai lavoratori della predetta comunicazione di assunzione. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, costituisce inadempimento contrattuale e forma obbligo di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In caso di reiterate e perduranti inadempienze agli obblighi di cui al precedente paragrafo c-4) ed al presente paragrafo d), la stazione appaltante provvede a risolvere il contratto.

8) la stazione appaltante, nel caso di appalti ricadenti nel settore edile, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva on line (d.o.l.) in originale relativo sia alla ditta aggiudicataria, che agli eventuali subappaltatori. Negli appalti di diversa natura da quella edile il d.u.r.c. on line sarà acquisito comunque d'ufficio. Nelle varie fasi dell'esecuzione del contratto d'appalto, la pubblica stazione appaltante dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva on line anche per ciascun subappaltatore.

Le stazioni appaltanti provvederanno alla liquidazione dei s.a.l e lo stato finale dei lavori solo dopo aver verificato l'assenza di eventuali segnalazioni in merito al regolare adempimento degli obblighi sia retributivi che nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi. Ai fini della liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l'approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

9) la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di individuare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

10) In caso di utilizzo da parte della ditta aggiudicataria di lavoratori somministrati e/o distaccati, la stazione pubblica appaltante è tenuta ad acquisire anche il prescritto d.u.r.c. in originale, relativo all'agenzia di somministrazione o all'impresa distaccante. A riguardo si richiamano le norme di cui al d.lgs 276/03 che subordinano la legittimità dell'istituto del distacco alla sussistenza di specifici requisiti previsti dalla richiamata norma.

7.1.2 bis. Le Stazioni appaltanti disporranno affinché in occasione delle visite ispettive in cantiere, il Direttore dei lavori verifichi l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunga le osservazioni e le avvertenze che ritiene opportune.

7.1.3. Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, inoltre, nei contratti di incarico di professionisti per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva di cui al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo per il coordinatore di trasmettere al responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell'attività svolta in cantiere e comprovante l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate.

7.1.4. Le stazioni pubbliche appaltanti, al fine di assicurare che il costo relativo alla sicurezza non possa essere comunque soggetto a ribasso d'asta, valutano nel verbale relativo alle procedure di appalto la congruità, adeguatezza e sufficienza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza ai sensi degli art.105 del d.lgs 50/2016 e art. 26 del D.l.vo 81/2008. I costi del lavoro e della sicurezza devono essere specificamente indicati nel suddetto verbale e risultare congrui rispetto all'entità dei lavori, servizi e forniture.

Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri relativi ad appalti e a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi

7.1.5. Le stazioni pubbliche appaltanti e gli organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, inoltre, si obbligano ad attuare specifici controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente, nei confronti delle imprese operanti, riservando la priorità, con impegno al reciproco scambio di informazioni, alle seguenti situazioni:

- a) imprese aggiudicatrici di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori con offerta al ribasso superiore al 25%. In tal caso verrà data apposita comunicazione alla Prefettura per l'effettuazione di specifici controlli da parte degli organi preposti;
- b) imprese aggiudicatrici di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna – Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle more dell'emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell'art. 26 del vigente T.U. della sicurezza.
- c) imprese aggiudicatrici di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori che sub-appaltano una percentuale di oltre il 30 % delle opere e/o forniture oggetto di appalto.

Omissis...

Protocollo di legalità

Il presente appalto tiene conto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto nel 2011 dalla Prefettura di Pesaro e Urbino ed alcuni enti locali tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino.

Nella presente gara sono presenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa che rientrano nell'ambito di applicazione del Protocollo richiamato e, pertanto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e le successive variazioni al fine di poterlo trasmettere alla Prefettura di Pesaro e Urbino per le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia. Qualora tali informazioni siano positive, si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo con applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno (clausola risolutiva espressa).

Il Dirigente Servizio 4.

Ing. Primavera Mario